

# Le funzioni e i compiti del SUAP: il D.P.R. 160 del 07 settembre 2010

Caserta 23 Novembre 2011.

- ing. Giuseppe Aglione--Comando Prov.VV.F. di Caserta.
- Ufficio Prevenzione Incendi.



# A chi interessa la Prevenzione Incendi ?

## Regia PA

- Imprese, grandi, medie piccole...;
- Tecnici esperti di prevenzione incendi
- Produttori di componenti ed impianti antincendio;
- Organi di controllo



# I Procedimenti di Prevenzione Incendi sino al 07.10.11....



Attività soggetta

Titolare  
dell'attività



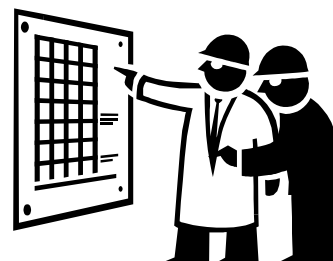
Tecnico



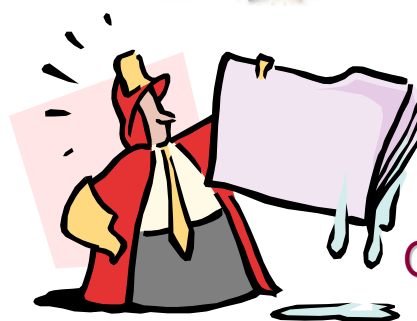
Progetto



Esame del  
Progetto  
e parere di  
conformità



Realizzazione  
opera



CPI



VIGILI DEL FUOCO

FIGHTERS

# Da anni i Vigili del Fuoco stavano pensando a gestire le novità:

2007

- Da 4 anni è attiva la prevenzione incendi on line

2009

- Semplificazione dei procedimenti di prevenzione, in applicazione del Decreto «Tagliaoneri»
- Viene convertito il legge (L. 122/10) il decreto legge n. 78/2010 che tra l'altro disciplina la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.



# In questo nuovo quadro normativo



SUAP (Art. 38 d.lgs. 112/2008 convertito con l. 133/2008; d.P.R. 160/2010 e d.P.R. 159/2010 )



modifiche all'art. 19 della Legge 241/90, introdotte con la Legge 122/2010



Decreto legislativo 139/06

## Vi è la necessità di un nuovo DPR



Il 3 marzo u.s. il Consiglio dei Ministri ha adottato lo schema di:

*"Regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio".*

*Il regolamento riportato nel D.P.R.n.151 del 01.08.2011 è in vigore in dal 7 Ottobre 2011.*



# Cosa si prefigge il nuovo regolamento?

Rendere più snella e veloce l'azione amministrativa: non deve essere un ostacolo all'inizio di nuove attività o a modifiche delle esistenti

Rendere più efficace l'azione di controllo dei Comandi VVF: concentrare le verifiche sulle attività con rischio di incendio più elevato

.



## Primo passo: un nuovo elenco delle attività soggette

Individuare un nuovo elenco di attività soggette al controllo (con abrogazione anche delle vecchie tabelle di cui al DPR 26 maggio 1959 n. 689);

L'elenco è riportato nell'Allegato I del nuovo regolamento ed è suddiviso in 3 categorie proporzionate in base al rischio connesso alla attività:

- a) Attività con rischio basso
- b) Attività con rischio medio
- c) Attività con rischio elevato



## Secondo passo: determinare "procedimenti" proporzionati in base alla complessità dell'attività

### La novità

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in **tre categorie** per le quali è prevista **una disciplina differenziata in relazione al rischio**.

- Per le **attività a basso rischio** viene eliminato il parere di conformità. Sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (**SCIA**), con tempi certi per tutte le imprese.
- Per le **attività a medio ed elevato rischio** la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni.
- I **controlli successivi all'avvio delle attività sono definiti in base al rischio**:
  - controlli mirati e a campione su quelle a basso e medio rischio;
  - controlli su tutte quelle a elevato rischio.





## MENO SCARTOFFIE = MAGGIORI TUTELE

6

Le semplificazioni per le PMI non modificano in alcuna misura i livelli di protezione degli interessi pubblici.  
Al contrario, la tutela ambientale o l'incolumità pubblica trovano in questo modo una maggiore tutela.

PIU' EFFICACIA

Il principio di proporzionalità rende più efficace l'azione degli uffici pubblici, che possono concentrare il lavoro di verifica e controllo sui casi davvero necessari.

VIGILI DEL FUOCO

FIGHTERS



## La novità

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista **una disciplina differenziata in relazione al rischio**.

### CATEGORIA A

**Attività a basso rischio  
e standardizzate**

### CATEGORIA B

**Attività a medio rischio**

### CATEGORIA C

**Attività a elevato rischio**

**Viene eliminato il  
parere di conformità  
sul progetto**

**La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di  
sicurezza antincendio si dovrà ottenere  
entro 60 giorni**

## Avvio dell'attività tramite SCIA

**Controlli con sopralluogo a campione  
(entro 60 giorni)**

**Rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica**

**Controllo con  
sopralluogo  
(entro 60 giorni)**

**Rilascio del Certificato  
di prevenzione incendi**



## Le ulteriori novità introdotte con il nuovo Regolamento

- **Art. 5 : Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio :**
  - il titolare dell'attività invii ogni cinque anni, una dichiarazione di conformità, corredata dalla prescritta documentazione che attesti l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. **L'attestazione di conformità sostituisce il rinnovo del certificato e la perizia giurata prevista dal vigente regolamento.**
- **Art. 8. Nulla osta di fattibilità**
  - E' prevede la facoltà, per i titolari delle attività di cui alle categorie B e C, in caso di progetti particolarmente complessi, di richiedere al **Comando** il rilascio di un nulla osta di fattibilità.



# Le ulteriori novità introdotte con il nuovo Regolamento

- **Art. 9 Verifiche in corso d'opera**
  - E' prevista la possibilità per i titolari delle attività di richiedere visite tecniche al **Comando** per verificare la rispondenza alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la realizzazione dell'opera.



# Il Raccordo con il SUAP

- L'articolo 10 disciplina il raccordo tra il regolamento in materia di prevenzione incendi DPR n.151 del 2011 e le disposizioni dei SUAP DPR 160/2010 che si applicano:
  - alle attività di cui all' allegato I di competenza dello sportello unico per le attività produttive, lettera i [capo I art 1 DPR 160/2010](#)
  - In particolare, il comma 3 stabilisce che l'istanza presentata tramite SCIA di cui all'articolo 4, integra la trasmissione prevista all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
  - Il comma 2 stabilisce che le attività di cui alla **categoria A** ricadono nell'ambito del procedimento automatizzato (**SCIA**), di cui al Capo III del DPR suddetto, salvo i casi in cui si applica il Capo IV del medesimo decreto.



# Le semplificazioni in materia di Prevenzione Incendi

*I Procedimenti di Prevenzione Incendi ed il  
SUAP*



Caserta 23 Novembre 2011



## Il quadro normativo

- Art. 19 della legge 241/90 così come modificato dal D.L. 78/10 (L. 122/10);
- art. 49 quarter L.122/10;
- DPR 160/10;
- DPR 151\2011 con allegati n.1 e n.2.





**S.C.I.A.**  
Procedimento Automatizzato  
D.P.R. 160/10



in vigore dal 29/03/2011



**CORPO NAZIONALE  
dei VIGILI del FUOCO**



**PREVENZIONE INCENDI  
ON-LINE**



# Il SUAP e il procedimento automatizzato

**PROCEDIMENTO PER  
ATTIVITA' SOGGETTE A  
SCIA**

**CAPO III  
PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO**

ART.5 Presentazione ed effetti della SCIA  
ART.6 Funzioni dell'agenzia e immediato  
avvio attività

**IN VIGORE DAL  
29 MARZO 2011**

**PROCEDIMENTO PER  
ATTIVITA' SOGGETTE AD  
AUTORIZZAZIONE**

**CAPO IV  
PROCEDIMENTO ORDINARIO**

ART.7 Procedimento unico  
ART.8 Procedimento in variante

**IN VIGORE DAL  
30 SETTEMBRE 2011**





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**DCPREV**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. n. 0003791 del 24/03/2011

Roma, 24 MAR. 2011

Alle Direzioni Regionali ad Interregionali VV.F.

Ai Comandi Provinciali VV.F.

LORO SEDI

## LETTERA - CIRCOLARE

**OGGETTO:** Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160)  
Indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure di prevenzione incendi ed il  
“procedimento automatizzato” di cui capi I, II, III, V e VI del Regolamento.



# Ministero dell'Interno

**Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**

*Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali*

Area VIII - Sistemi Informativi Automatizzati

Alle Direzioni Interregionali e Regionali dei Vigili del Fuoco  
LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco  
LORO SEDI

p.c. Prefetture - Uffici Territoriali di Governo  
LORO SEDI

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
SEDE

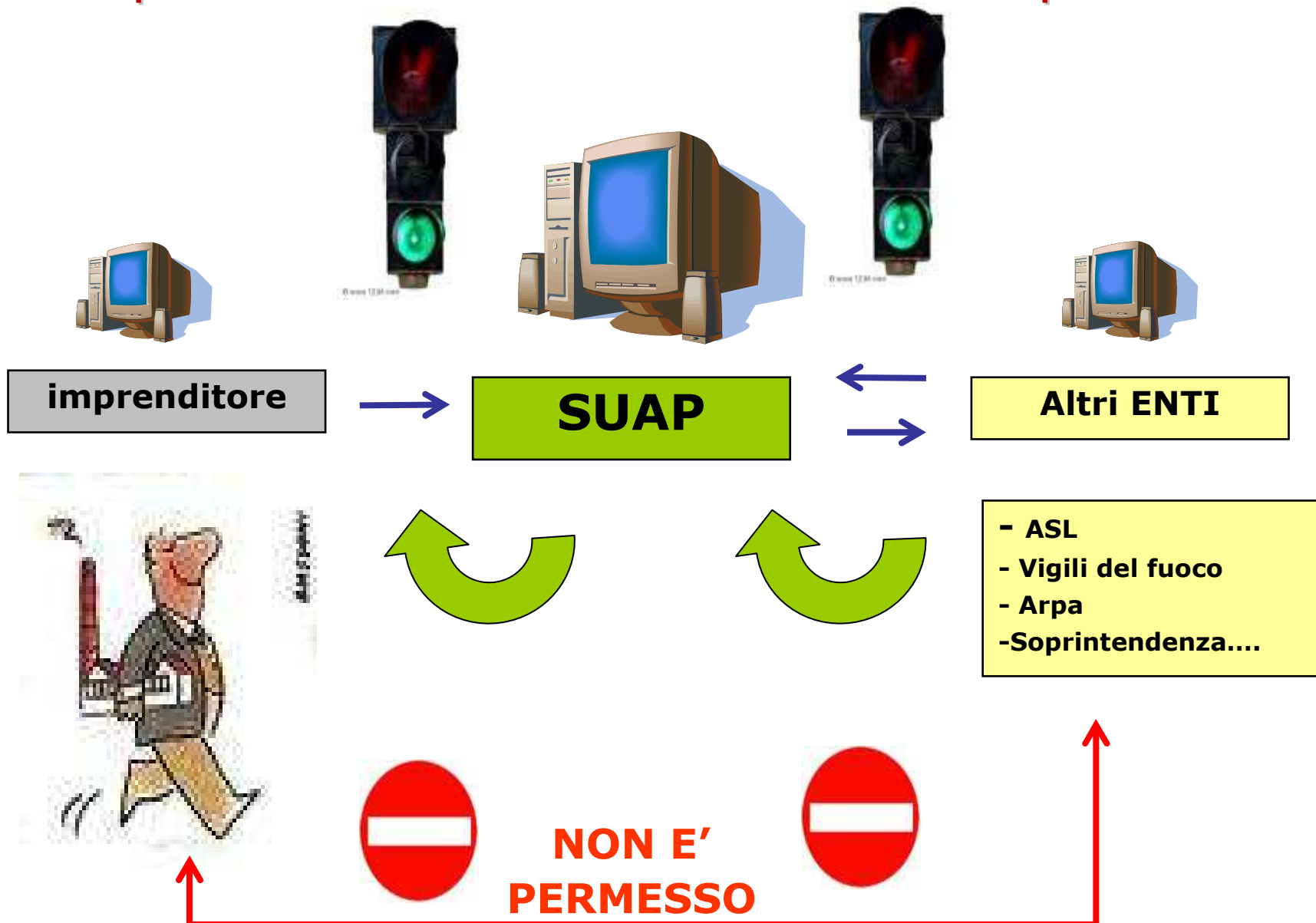
 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**DCRISLOG**  
REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. n. DCRISLOG-AreaVIII- 0028219 del  
22/10/2010

OGGETTO: D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160. Problematiche relative alla realizzazione degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) in modalità telematica.

VIGILI DEL FUOCO

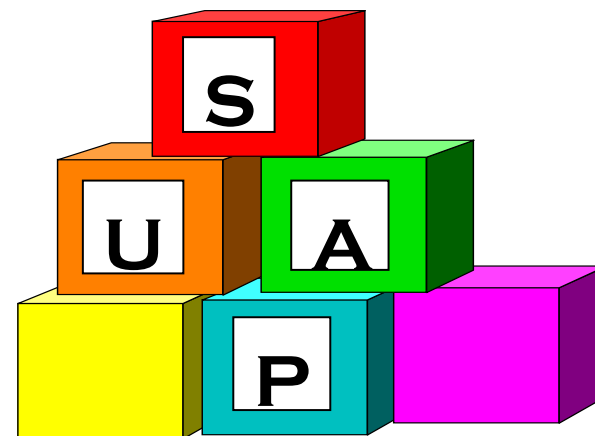


# DPR 160/10 – i collegamenti tra amministrazione procedente ed amministrazioni competenti



# IL “PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO” E LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI.

- La SCIA, e di conseguenza il “*procedimento automatizzato*”, **sono utilizzabili esclusivamente** laddove la Pubblica Amministrazione non debba esprimere alcun **apprezzamento tecnico-discrezionale** per il rilascio dell’atto di assenso comunque denominato, dovendosi esclusivamente effettuare un **mero accertamento** della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge.



# IL “PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO” E LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI.

- La disciplina della SCIA **non è applicabile** agli atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
- Risultano esclusi i procedimenti collegati con il TULPS (ad esempio le Commissioni Provinciale/Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, le Commissioni Tecniche per le Sostanze Esplosive, ecc.) e quelli in materia di rischi di incidenti rilevanti di cui al D.Leg.vo 334/99 e s.m.i.



# IL “PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO” E LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI.

- La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni, rilasciate da tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività.
- Le attestazioni e le asseverazioni devono essere corredate dagli elaborati tecnici atti a consentire le verifiche di competenza del C.N.VV.F.





## Riassumendo:

- Il titolare dell'attività **SEGNALA**, con una dichiarazione di atto notorio, l'inizio dell'attività;
- Il Tecnico abilitato **ASSEVERA** la conformità dell'opera dal punto di vista antincendio;
- Il Tecnico abilitato ed iscritto negli albi speciali del Ministero dell'interno **CERTIFICA** (redazione dei modelli CERT.IMP ; CERT.REI; DICH.PROD)



# Segnalazione Certificata

- Il titolare dell'attività:
- **Sotto la propria responsabilità**, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°. 445, degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e dell'art. 19, comma 6, L. 18/08/1990 n°. 241 e s.m.i., che qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n°. 445.
- **SEGNALA** l'inizio dell'attività.



# Asseverazione

## ■ Il tecnico:

- consapevole di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale e della responsabilità penale che con la segnalazione assume per dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, ai sensi dei già richiamati articoli del Codice Penale e dell'art. 19 - comma 6 - della L. 7/8/1990 n. 241, come modificato dalla L. 30/7/2010 n. 122

## Assevera

- la conformità dell'opera alle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi nonché al progetto approvato dal Comando Provinciale VVF.



# Codice Penale

- **359.** Persone esercenti un servizio di pubblica necessità. <sup>(1)</sup>
  - Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
  - 1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato [c.p. 348, 498], quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
  - 2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione [c.p. 360].
- **481.** Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
  - Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione.
  - Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro



## IL “PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO” E LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI.

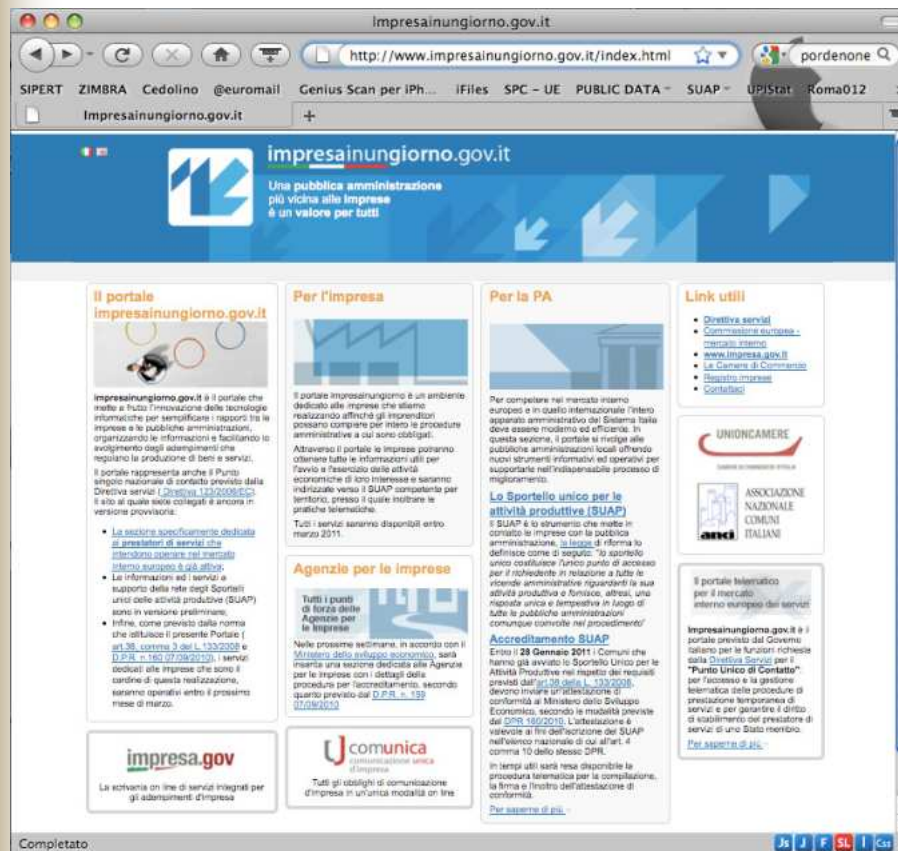
1. il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, dovrà verificare, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilasciare automaticamente la ricevuta.
2. Il rilascio contestuale ed automatico della ricevuta, al momento della presentazione per via telematica, “abilita” l’impresa senza necessità di ulteriori adempimenti, costituendo titolo autorizzatorio per inizio dell’attività.
3. Il SUAP dovrà poi trasmettere, sempre per via telematica, la segnalazione ed i relativi allegati alle Amministrazioni e agli Uffici competenti, quindi anche ai Comandi Provinciali, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6 del DPR 160/2010.



# Trasmissione della documentazione

- Gli standard relativi ai formati dei file, allegati alle domande di prevenzione incendi prodotte digitalmente, sono pubblicati nel sito internet istituzionale nella sezione “prevenzione incendi online”; (rif. Decreto del Ministro dell'interno 12 luglio 2007)
- Le domande di prevenzione incendi redatte in forma digitale devono pervenire ai Comandi:



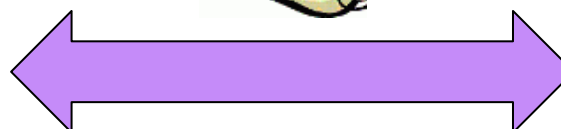


attraverso il portale  
“impresainungiorno.gov.i  
t”

attraverso la PEC: obbligo del rispetto del d.lgs. 82/2005 di accettare solamente documentazione conforme agli standard citati che rechi la firma digitale anche quando si tratti di scansione di documenti cartacei (rif. nota n. 190/91.03.0.02 del 21/03/11 Area VIII DCRISLOG)



# Requisiti informatici della documentazione



- Ai sensi del D.lgs n. 82/2005 deve essere trasmessa tramite file firmati digitalmente (pertanto l'estensione dei file accettata è .p7m)
- Le estensioni originarie ammesse (cioè prima della firma digitale) dei file da allegare sono le seguenti : JPG, PDF e DWF.



# Requisiti informatici della documentazione

- Con lettera-circolare del 21.03.11 prot. DCRISLOG-Area VIII-7227 il M.I. - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – aveva già precisato la necessità di acquisizione dei documenti allegati alle domande di prevenzione incendi in forma digitale al fine di raccordarsi con i SUAP per le domande di avvio delle attività produttive.

In tale nota è stata riportata in allegato, tabelle A,B,C, l'associazione tra l'estensione e la tipologia di documento da allegare alle domande da presentare.

<b>TABELLA A - Allegati alla domanda di Parere di Conformità (mod. PIN1) e di Deroga (mod. PIN2)</b>			
<b>Documento</b>	<b>Formati</b>	<b>Obbligatorietà</b>	<b>Note</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelli PIN domanda;</li> <li>- Ricevuta dei pagamenti;</li> <li>- Ricevuta pagamento bollo;</li> </ul>	Formati consentiti: JPG, PDF;	Sì, entrambi i documenti obbligatori;	L'utente deve presentare la ricevuta del pagamento per la richiesta e la ricevuta del pagamento bolli.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relazione tecnica;</li> </ul>	Formati consentiti: JPG, PDF;	Sì;	Deve essere presentato un unico documento
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planimetria generale;</li> <li>- Piante in scala;</li> <li>- Sezioni;</li> <li>- Prospetti;</li> </ul>	Formato consentito: DWF;	Sì, un solo documento obbligatorio;	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Altro;</li> </ul>	Formati consentiti: DWF, JPG, PDF;	No;	Altra documentazione che l'utente ritiene utile ai fini della pratica.



# Requisiti informatici della documentazione

<b>TABELLA B - Allegati alla domanda di sopralluogo per Rilascio CPI (mod. PIN3)</b>			
<b>Documento</b>	<b>Formati</b>	<b>Obbligatorietà</b>	<b>Note</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modello PIN domanda;</li> <li>- Ricevuta dei pagamenti;</li> <li>- Ricevuta pagamento bollo;</li> </ul>	Formati consentiti: JPG, PDF;	Sì, entrambi i documenti obbligatori.	L'utente deve presentare la ricevuta del pagamento per la richiesta e la ricevuta del pagamento bolli
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificazioni, dichiarazioni;</li> </ul>	Formati consentiti: JPG, PDF;	Sì, il sistema controllerà che il numero dei documenti dichiarati nel pin3 sia rispettato in numero. Almeno un documento Obbligatorio.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione inizio attività;</li> </ul>	Formato consentito: PDF;	No;	N.B. Se allegato, si può inviare un solo documento. Se il documento è stato allegato al PIN3 allora richiedere obbligatoriamente un ulteriore documento di tipo "Ricevuta pagamento bollo".
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elenco impianti, sostanze, sistemi antincendio, ...</li> </ul>	Formato consentito: PDF;	Sì;	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Altro;</li> </ul>	Formati consentiti: DWF, JPG, PDF;	No;	Altra documentazione che l'utente ritiene utile ai fini della pratica.



# Requisiti informatici della documentazione

**TABELLA C - Allegati alla domanda di rinnovo del CPI (PIN 5)**

<i>Documento</i>	<i>Formati</i>	<i>Obbligatorio</i>	<i>Note</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Modello PIN domanda;</li> <li>Ricevuta dei pagamenti;</li> <li>Ricevuta pagamento bollo;</li> </ul>	Formati consentiti: JPG, PDF;	Sì, entrambi i documenti obbligatori;	L'utente deve presentare la ricevuta del pagamento per la richiesta e la ricevuta del pagamento bolli.
- Dichiarazione di "situazione non mutata";	Formati consentiti: JPG, PDF;	Sì;	
- Perizia attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio;	Formato consentito: PDF;	No;	
- Elenco impianti, sostanze, sistemi antincendio, ...	Formato consentito: PDF;	Sì;	
- Altro;	Formati consentiti: DWF, JPG, PDF	No;	Altra documentazione che l'utente ritiene utile ai fini della pratica.



# Circolare VVF : Trasmissione della documentazione

- In una prima fase di avviamento delle diverse procedure potranno emergere eventuali problematiche relative alla trasmissione per via telematica della documentazione. Al fine quindi di non penalizzare i procedimenti in corso, dovranno essere concordate in sede locale **modalità alternative** che facciano riferimento ai **sistemi tradizionali già consolidati.**



## Attività del DPR n.151 allegato 1 per le quali non si può applicare la SCIA

- 1) attività che **non** sono oggetto di specifiche **regole tecniche** di prevenzione incendi;
- 2) attività che, pur essendo oggetto di specifiche regole tecniche, presentino una **particolare complessità** dal punto di vista tecnico –gestionale; in questi casi si può ritenere che **la valutazione diretta dei fattori di rischio**, posta alla base delle valutazioni ai fini della prevenzione incendi, risulti prevalente rispetto alla mera verifica della rispondenza dell'attività alla normativa;
- 3) procedure che fanno riferimento ai contenuti del decreto ministeriale 9 maggio 2007 e delle successive direttive attuative (**ingegneria della sicurezza antincendio**);
- 4) procedura di **deroga** (art. 6 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37).



# Attività dell'allegato 1 del D.P.R. n.151\2011 per le quali si può applicare la **SCIA**

- Fra tutte le attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'allegato 1 del D.P.R. n.151 del 2011, ricadono nel “procedimento automatizzato” (SCIA ), solo quelle comprese nella categoria A .





## Con il DPR n.151 del 2011 :

- Gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti vengono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla categoria A, che sono soggette a regole tecniche e che per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità, non è più prevista la valutazione del progetto



# Con il DPR n.151 del 2011 :

Vengono abrogati:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n° 689, che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo dei vigili del fuoco ai fini della prevenzione degli incendi, ai sensi dell'art. 36 del DPR 547/55;
- il decreto del M.I. 16 febbraio 1982, che nella tabella allegata riportava l'elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi



# Con il DPR n.151 del 2011 :

- Come previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del DPR 151/11, prima dell'inizio dell'attività, il titolare presenta una **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** che, in relazione a quanto indicato al comma 2, dell'articolo 16 del decreto legislativo 139/2006, produce gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il **rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI)**.

La SCIA è corredata dalla asseverazione, dalla documentazione tecnica costituita da certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini antincendio e, per le attività in categoria A, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici.



## Gli elaborati tecnici posti a corredo delle attestazioni e delle asseverazioni

- Gli elaborati tecnici posti a corredo delle attestazioni e delle asseverazioni, necessari per consentire le verifiche di competenza del CNVVF, saranno conformi:
- al punto B) dell'allegato I e all'allegato II del **D.M. 4 maggio 1998** e successive modifiche ed integrazioni:
  - Circolare prot. P1233/4101 sott. 72/E del 8/10/1999 avente per oggetto *“Modulistica di prevenzione incendi”*;
  - Circolare prot. P559/4101 sott.72/E.6 del 22 marzo 2004 avente per oggetto *“Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi”*;
  - Circolare prot. P515/4101/sott.72/E.6 del 24/04/2008 avente per oggetto *“Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI”*



## Gli elaborati tecnici posti a corredo delle attestazioni e delle asseverazioni

- Sono praticamente gli stessi documenti che dovevano essere allegati alla DIA VVF di cui al comma 5 dell'art. 3 del DPR 37/98.
- La DIA VVF non esiste più perché sostituita dalla SCIA (art. 49 4ter L.122/10 - *Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.*)



# ATTENZIONE.

- La DIA VVF prevedeva:
- Una **dichiarazione** del titolare dell'attività nella quale *dichiarava*:
  - che l'attività, è stata realizzata nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.
  - di essere a conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, alla cui osservanza darà corso con la messa in esercizio dell'attività.
- Ora con la SCIA:
- I titolare segnala l'inizio dell'attività;
- Il Tecnico abilitato assevera la conformità dell'opera corredando la stessa con la documentazione tecnica prevista dagli allegati al DM 4 maggio 1998.



# Adempimenti del Comando

- Il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale documentazione, effettua i controlli attraverso visite tecniche volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi.



# Intese a livello locale

- Fermo rimanendo il quadro generale sopra delineato i Comandi potranno promuovere ogni possibile intesa con i SUAP anche con appositi protocolli nei quali possono essere definiti gli aspetti procedurali di dettaglio.



FINE



Grazie per  
l'attenzione!

